

Udienza del 10/12/2024

Il Giudice del Lavoro

viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;

visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.;

ha pronunciato

la seguente sentenza, con motivazione contestuale.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

TRIBUNALE DI CATANZARO

- Sezione Prima Civile -

Settore Lavoro e Previdenza Sociale

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

nella causa iscritta al **R.G. Lavoro n. 115/2020** promossa

DA

████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

rappresentati e difesi dall'Avv. Danilo Colabraro

- RICORRENTE -

CONTRO

POSTE ITALIANE S.P.A. (C.F. 97103880585), in persona del legale rappresentante *pro tempore*

rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Michel Martone

- RESISTENTE -

avente ad oggetto: appalto - somministrazione illecita di



lavoro - costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze del committente.

Conclusioni delle parti: come da atti di causa.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1. Con ricorso depositato in data 23/01/2020, [REDACTED] [REDACTED] hanno convenuto in giudizio Poste Italiane S.p.A. chiedendo che venga dichiarata l'illegittimità dei contratti di appalto per il lotto 4, area Logistica Sud, per il trasporto di prodotti postali e dichiarata l'illegittima interposizione di manodopera e, conseguentemente, accertato e dichiarato che fra essi e la Società resistente è in essere un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, come addetto *senior*, livello D, del CCNL per il personale di Poste Italiane a far data dal 02/08/2014 per il ricorrente [REDACTED] e a far data dal 16/04/2011 per la ricorrente [REDACTED] o, in subordine, dalla data successiva che risulterà di giustizia.

2. Si è costituita Poste Italiane S.p.A. che ha concluso per il rigetto del ricorso.

2.1. La resistente, in via subordinata, nella denegata ipotesi di declaratoria di costituzione del rapporto di lavoro alle sue dipendenze, ha chiesto che venga rigettata la domanda di accertamento dell'inquadramento al livello D del CCNL di Poste Italiane e, in ogni caso, che venga disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle società appaltatrici, in quanto litisconsorti necessari ex art. 102 cod. proc. civ., con espressa riserva di chiedere la condanna delle predette società a rifondere, in proprio favore, quanto eventualmente fosse tenuta a corrispondere ai ricorrenti.

3. L'attività istruttoria è consistita nell'audizione dei testimoni delle parti.



4. Il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto.

5. Il ricorrente ██████ ha dedotto di aver lavorato (senza soluzione di continuità, ad eccezione di qualche manciata di giorni, in alcuni casi, fra la fine di un appalto e il nuovo) sul lotto 4, area Logistica Sud (con sede principale in Satriano) in qualità di dipendente dei diversi appaltatori del servizio di trasporto dei prodotti postali di Poste Italiane dal 02/08/2014 al 30/06/2019, nonché di essere stato sempre costantemente assunto e licenziato in seguito ai diversi cambi di appalto.

Analogamente ha riferito la ricorrente Palermo, che ha iniziato a lavorare sin dal 16/04/2011 a "tutt'oggi" (ovvero sino al momento del deposito del ricorso).

5.1. I ricorrenti hanno quindi precisato:

- che le mansioni svolte da entrambi sono sempre state le medesime ovvero autista di furgone, con inquadramento dapprima nel 3° e, infine, nel 4° livello del CCNL servizi postali in appalto, presso l'appalto del lotto 4, area Sud, con sede principale in Satriano (CZ);

- che nel corso dei diversi rapporti di lavoro, con i vari appaltatori del medesimo servizio e per il medesimo lotto, l'attività di entrambi era consistita nel trasporto dei prodotti postali da una filiale all'altra del medesimo lotto (mediante conduzione di un automezzo dell'appaltatore) nonché nella vuotatura delle cassette postali;

- che nonostante i formali datori di lavoro siano stati i diversi appaltatori (così come meglio specificati nel ricorso) non era mai mutata né la modalità di lavoro, né il rapporto fra gli appaltatori e la committente Poste Italiane;

- che tutti gli appaltatori avevano come unica committente Poste Italiane; addirittura, la ██████ Trasporti (uno dei datori di lavoro) era parte del Consorzio "Brutium" (vincitore dell'appalto),



creato appositamente per l'affidamento dell'appalto nel 2007 che aveva nell'oggetto sociale il compito di *"svolgere incarichi di corriere espresso, servizi di recapito urbano plichi, pacchi; servizi attività di consegna, ritiro e trasporto di effetti postali tra strutture di Poste Italiane e servizi accessori"*;

- che il servizio si era sempre svolto sulla base delle precise e puntuali indicazioni contenute nei modelli MPT (Modelli di Pianificazione Trasporto) creati da Poste Italiane e consegnati periodicamente all'appaltatore, menzionati sia nel capitolato di appalto che nel contratto fra committente e appaltatori;

- che, in particolare, ai punti 7.1 e 7.2 dell'accordo quadro e del capitolato (docc. nn. 18 e 17 allegati al ricorso) si legge che *"i tempi di esecuzione del servizio, nonché gli orari, sono dettagliatamente descritti nei modelli MPT (Modelli di Pianificazione Trasporti), che descrivono orari e luogo di partenza e arrivo, punti intermedi del percorso e tipologia di veicolo e che saranno allegati ai singoli Buoni di Consegna [...] Le attività / servizi, il chilometraggio ed i percorsi sono indicati nei citati modelli MPT allegati ai Buoni di Consegna"*;

- che il preciso e puntuale adempimento degli obblighi del contratto, ivi comprese le tempistiche, era sottoposto allo stringente controllo di Poste Italiane (punto 7.2 del capitolato speciale d'oneri), anche al fine di *"salvaguardare la propria immagine"*;

- che l'appaltatore doveva indicare puntualmente (*"con congruo anticipo"*, si legge nell'accordo-quadro, punto 7.3; *"almeno 10 (dieci) giorni lavorativi prima"*, si legge nel capitolato, punto 7.3) l'elenco del personale che avrebbe avuto accesso agli uffici, previa indicazione dei seguenti dati: nome e cognome del dipendente, data e luogo di nascita, estremi del documento di identità, data di assunzione, datore di lavoro e numero di



matricola, tipologia di rapporto / collaborazione, progetto di riferimento, data inizio e scadenza del servizio, riferimento buono di consegna;

- che Poste Italiane manteneva, altresì, un controllo e un potere di veto sul personale utilizzato dall'appaltatore: "**Poste, qualora rilevi che i dipendenti e/o figure assimilabili dell'impresa abbiano dato prova di scorrettezza, incapacità o comportamento fraudolento, o posto in essere azioni tali da creare turbamento al servizio o danni a Poste Italiane, ne darà comunicazione all'impresa che sarà tenuta a procedere all'immediata sostituzione**" (punto 7.3 del capitolato e dell'accordo-quadro).

5.2. Orbene, a fonte di tali dati documentali (obiettivamente non contestabili), parte resistente si è limitata ad osservare che i ricorrenti avevano taciuto "*nel ricorso della loro duplice veste di imprenditori e lavoratori dipendenti delle società che si sono avvicendate nel subappalto con Poste*".

La circostanza dedotta da Poste Italiane (l'essere i ricorrenti essi stessi imprenditori e lavoratori dipendenti delle società subappaltatrici) non appare essere, però, un dato favorevole alla resistente, ma anzi un dato che corrobora - ove occorresse - l'assunto dei ricorrenti secondo cui essi sono stati sottoposti alle direttive della Committente.

Appare, infatti, evidente che la circostanza che lo stesso imprenditore svolgesse le attività manuali ed operative tipiche del lavoratore subordinato mal si coniuga con le caratteristiche dell'appalto c.d. genuino (nel quale, di regola, l'imprenditore si avvale di propri dipendenti) e, invece, ne conferma la finalità precipuamente elusiva delle norme dettate in tema divieto di appalto di manodopera (essendo, appunto, il lavoro l'elemento preponderante nell'appalto di servizi in esame).



6. Come condivisibilmente evidenziato in altri precedenti (allegati da parte ricorrente e, quindi, noti alle parti), emessi in fattispecie perfettamente sovrapponibili alla presente, l'impresa appaltatrice *"era priva di sostanziale autonomia organizzativa"*. La stessa pronuncia evidenzia, poi, che, come nella fattispecie, *"Poste disciplinava non solo i tragitti, il contenuto del trasporto e le caratteristiche tecniche dei mezzi da utilizzare, ma anche il numero e la successione delle soste intermedie nonché gli orari di arrivo e partenza rispetto a ciascuna destinazione, senza alcuna approssimazione o range di tolleranza"* (così, Tribunale di Firenze, sentenza 11 maggio 2017 n. 458, poi confermata dalla Corte d'Appello di Firenze con sentenza del 15/11/2018 n. 758, che ha rigettato l'appello promosso da Poste Italiane).

6.1. Da ultimo, si segnala che la Suprema Corte, sempre in una vicenda del tutto analoga, ha ritenuto infondato il motivo di Poste Italiane basato sulla circostanza relativa alla proprietà in capo alla ditta appaltatrice degli automezzi utilizzati per la prestazione lavorativa (Poste Italiane sosteneva che, dal momento che il servizio dedotto nel contratto di appalto consisteva in maniera preponderante in attività di trasporto, erroneamente era stata negata rilevanza alla predetta circostanza solo in ragione dell'esatta predeterminazione dei chilometri e degli itinerari da percorrere). La Suprema Corte ha, infatti, evidenziato che in base alla valutazione compiuta dai giudici di merito era emersa la direzione della prestazione lavorativa da parte di Poste Italiane tramite l'elaborazione di uno schema predefinito predisposto dalla società, avente come oggetto tappe e orari da rispettare (in particolare il modello pianificazione trasporti - MPT) e la pianificazione dettagliata delle attività ed il controllo della prestazione lavorativa da parte della committente (Cass. n. 13782/2021). Ne consegue che la proprietà dei veicoli si configura



come dato secondario ed irrilevante ai fini della individuazione del vero datore di lavoro secondo gli indici di cui all'art. 2094 cod. civ.

6.2. La pronuncia della Corte d'Appello di Palermo (sentenza del 14-25/11/2024 n. 883), prodotta da parte resistente in allegato alle note di trattazione depositate il 06/12/2024, si pone quindi in contrasto con la giurisprudenza di merito dominante, poi confermata anche dalla Suprema Corte, in ordine alla natura dei Modelli di Pianificazione di Trasporto (MPT): è, infatti, innegabile che tali Modelli siano espressione dell'etero-organizzazione della prestazione lavorativa dei dipendenti dell'appaltatore, atteso che tale modalità di gestione dell'appalto è inconciliabile ed incompatibile con l'autonomia che deve connotare la prestazione resa dall'appaltatore.

7. A quanto sopra osservato si deve aggiungere che dal contratto di appalto/accordo-quadro si evince che **Poste Italiane esercitava, di fatto, anche il potere disciplinare sui dipendenti dell'impresa appaltatrice** che era "**tenuta a procedere all'immediata sostituzione**" del dipendente ritenuto scorretto, incapace o che avesse tenuto un comportamento fraudolento o posto in essere azioni tali da creare turbamento al servizio o danni a Poste Italiane (si veda la disposizione contenuta nell'art. 7.3 dell'accordo-quadro, *supra* trascritta - doc. n. 18 allegato al ricorso).

Da tale disposizione contrattuale si evince una totale, indiscriminata e, di fatto, arbitraria sottoposizione del dipendente dell'appaltatore al gradimento di Poste Italiane, non potendo, in alcun modo, l'appaltatore sindacare il volere della società committente, essendo questi tenuto alla sostituzione "immediata" (e, quindi, nella sostanza, al licenziamento) del dipendente ritenuto inidoneo da Poste Italiane (e, d'altronde, non è dato



sapere neppure in cosa consista l'azione del dipendente che possa "creare turbamento al servizio o danni a Poste Italiane").

8. Ciò posto, si rileva che l'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003 chiarisce che «*il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa*».

Nel caso di specie, per quanto sopra osservato, non sussistono i requisiti tipici dell'appalto, atteso che il potere direttivo-organizzativo dei dipendenti e del lavoro non faceva capo alle imprese appaltatrici bensì alla società committente, odierna resistente, che, addirittura per contratto, esercitava di fatto finanche il **potere disciplinare** sui dipendenti delle ditte appaltatrici.

9. In relazione all'inquadramento contrattuale è corretta la richiesta dei ricorrenti che hanno invocato il livello D (addetto *senior*) del CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane S.p.A. del 30/11/2017, atteso che l'esperienza maturata è certamente "significativa", essendo stata l'attività svolta per un periodo ben superiore ai 24 mesi previsti dall'art. 20 (classificazione del personale). D'altronde, in tale profilo rientra anche la figura di *Portalettere - senior* del tutto equiparabile all'attività di fatto svolta dai ricorrenti.

10. In conclusione, deve essere dichiarata ed accertata la illegittimità dei contratti di appalto nell'ambito dei quali i ricorrenti hanno svolto le loro prestazioni lavorative e, per l'effetto, deve



essere dichiarata l'esistenza tra i ricorrenti e la convenuta Poste Italiane S.p.A. di un ordinario rapporto di lavoro subordinato con decorrenza dalle date indicate in ricorso e con diritto all'inquadramento nel livello D (addetto *senior*) del CCNL Poste Italiane.

11. La domanda avanzata da Poste Italiane in via subordinata è inammissibile per due ordini di motivi.

In primo luogo, la convenuta non specifica (nominativamente) quali siano le "società appaltatrici" nei confronti delle quali si dovrebbe integrare il contraddittorio.

Ma, soprattutto, non sussiste litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ. con dette società, atteso che l'art. 29, comma 3-*bis*, del D. Lgs. n. 276/2003 stabilisce espressamente che «*Quando il contratto di appalto sia stipulato in violazione di quanto disposto dal comma 1, il lavoratore interessato può chiedere, mediante ricorso giudiziale a norma dell'articolo 414 del codice di procedura civile, **notificato anche soltanto al soggetto che ne ha utilizzato la prestazione**, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo. [...]».*

Ne consegue che legittimamente l'azione è stata spiegata dai ricorrenti nei soli confronti della Società committente (Poste Italiane S.p.A.) che ha utilizzato le prestazioni lavorative da essi rese.

12. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:

- accoglie il ricorso e, per l'effetto:

i) dichiara ed accerta la illegittimità dei contratti di



appalto nell'ambito dei quali i ricorrenti hanno svolto le loro prestazioni lavorative in favore della committente Poste Italiane S.p.A.;

ii) dichiara l'esistenza tra i ricorrenti [REDACTED] e la convenuta Poste Italiane S.p.A. di un ordinario rapporto di lavoro subordinato con decorrenza dal 02/08/2014 per il ricorrente [REDACTED] e dal 16/04/2011 per la ricorrente [REDACTED], con diritto all'inquadramento, per entrambi i ricorrenti, nel livello D (addetto *senior*) del CCNL del 30/11/2017 per il personale non dirigente di Poste Italiane;

- dichiara l'inammissibilità della domanda subordinata avanzata da Poste Italiane S.p.A.;

- condanna la resistente Poste Italiane S.p.A. al pagamento delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 9.257,00 per soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv. Danilo Colabraro.

Così deciso in Catanzaro, in data 10 dicembre 2024

Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)

